VIAGGIO CON CANI DA ASSISTENZA RICONOSCIUTI

ALLEGATO D

REGOLAMENTO "LA TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E A RIDOTTA MOBILITÀ NEL TRASPORTO AEREO"

Edizione n° 1, Revisione n° // del …/…/2026

STATO DI AGGIORNAMENTO

Edizione	Revisione	Data	Motivo dell'aggiornamento
1	//	…/…/…	Prima emissione

BOZZA

SOMMARIO

1. DEFINIZIONE DI CANE DA ASSISTENZA RICONOSCIUTO 4
2. ACCETTAZIONE DEL CANE DI ASSISTENZA RICONOSCIUTO 4
3. ADEMPIMENTI DEI VETTORI AEREI E DEI PASSEGGERI 5
3.1. Fase di prenotazione 5
3.2. Fase di check-in e pre-volo 6
3.3. A bordo 6
3.4. Arrivi e trasferimenti 7
4. ADEMPIMENTI DEI GESTORI AEROPORTUALI E DEI PASSEGGERI 7
4.1. Informazioni 7
4.2. Aree “*relief*” e assistenza 7

BOZZA

1. DEFINIZIONE DI CANE DA ASSISTENZA RICONOSCIUTO

Per "cane da assistenza riconosciuto" si intende un cane specificamente addestrato per aumentare l'autonomia e l'autodeterminazione delle persone con disabilità ufficialmente riconosciuto in conformità alle norme nazionali.

Il cane da assistenza riconosciuto è:

i. selezionato e addestrato per soddisfare le esigenze individuali di una persona con disabilità; e

ii. in grado di utilizzare le capacità e le competenze apprese nell'assistere il proprietario nello svolgimento delle attività quotidiane.

La definizione di cane da assistenza riconosciuto non comprende, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, gli animali utilizzati esclusivamente per il supporto emotivo.

2. ACCETTAZIONE DEL CANE DI ASSISTENZA RICONOSCIUTO

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'Allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2006, qualora una persona con disabilità o a mobilità ridotta necessiti dell'uso di un cane da assistenza riconosciuto, il gestore aeroportuale e il vettore aereo sono tenuti ad accoglierne il trasporto, a condizione che:

i. la persona interessata notifichi preventivamente al vettore aereo, al suo agente o all'operatore turistico che viaggerà con un cane da assistenza riconosciuto;

ii. la notifica e il trasporto del cane siano conformi alle norme nazionali e dei Paesi di destinazione;

iii. il passeggero disponga della necessaria documentazione sanitaria ed identificativa del cane.

Nelle more della previsione di standard a livello nazionale e/o europeo, i vettori operanti in Italia sono tenuti a verificare, oltre alla documentazione necessaria per il trasporto di animali di cui alla sezione successiva, il possesso del documento che riporti l'assegnazione del cane (identificato dal microchip) al passeggero PRM e una "dichiarazione di addestramento" o di "tesserino di riconoscimento" che sia:

BOZZA

a) rilasciato da una scuola di addestramento per cani da assistenza, che svolga tale attività in modo continuativo e professionale;

b) corredato dalla dichiarazione di formazione del cane da assistenza, specifico per la tipologia di disabilità;

c) timbrato dalla scuola di addestramento per cani da assistenza e firmato dall'addestratore;

d) che riporti i contatti e gli estremi di registrazione della scuola di addestramento per cani da assistenza.

3. ADEMPIMENTI DEI VETTORI AEREI E DEI PASSEGGERI

3.1. Fase di prenotazione

Il vettore aereo pubblica sul proprio sito *web* le proprie condizioni per l'accettazione in cabina del cane da assistenza riconosciuto.

Il passeggero è tenuto a pre-notificare la richiesta di assistenza per viaggio con cane da assistenza.

Qualora il passeggero non abbia potuto effettuare la pre-notifica dell'assistenza per cause indipendenti dalla sua volontà, il vettore aereo è tenuto ad accettare il cane da assistenza previa presentazione della documentazione di cui al precedente punto 2.

Il vettore aereo concorda in anticipo rispetto alla data del volo con il passeggero le possibili sistemazioni di posto.

Il cane da assistenza riconosciuto siede normalmente nello spazio a terra antistante il posto del proprietario, senza invadere lo spazio del passeggero adiacente né il corridoio. Qualora il cane non possa essere sistemato in tale spazio per le sue dimensioni, il vettore aereo offre una sistemazione alternativa idonea, senza alcun costo aggiuntivo, ivi compresa, ove il volo non sia completo, l'assegnazione di un posto libero adiacente, ai sensi dell'articolo 10 del reg. (CE) n. 1107/2006 e del relativo allegato II.

Il passeggero riceve conferma scritta delle modalità di viaggio concordate in formato digitale, accessibile e fruibile.

BOZZA

La borsa/necessaire del cane è considerata attrezzatura medica e, come tale, è trasportata in cabina gratuitamente.

3.2. Fase di check-in e pre-volo

Al *check-in*, il vettore aereo conferma le informazioni fornite dal passeggero al momento della prenotazione e compie ogni sforzo per risolvere eventuali criticità che possano condurre al diniego di imbarco.

In presenza di limitazioni al numero di cani trasportabili a bordo, il vettore aereo dà priorità al passeggero con cane da assistenza riconosciuto rispetto al passeggero con animale non riconosciuto.

Il vettore aereo condivide la documentazione ricevuta con tutti i soggetti coinvolti nella catena del viaggio, al fine di garantire continuità di trattamento al passeggero PRM e al proprio cane da assistenza riconosciuto.

3.3. A bordo

Nella fase di imbarco o pre-imbarco, e in ogni caso prima della partenza, se il comportamento del cane risulta inadeguato o l'animale è in condizioni igieniche tali da compromettere la sicurezza del volo, il personale di *check-in* o il comandante possono negarne il trasporto in cabina. Il rifiuto dell'imbarco è motivato formalmente dal comandante, che ne fornisce comunicazione al personale di assistenza e al vettore. Il vettore trasmette per iscritto in formato digitale, accessibile e fruibile, le motivazioni del rifiuto al passeggero PRM, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre cinque giorni.

Il passeggero e il proprio cane da assistenza non devono essere separati durante il viaggio.

Lo spazio assegnato al cane consente allo stesso di assumere posizioni diverse dall'accovacciamento, specialmente sui voli di lunga durata.

Il vettore aereo può limitare il numero di persone con disabilità o a mobilità ridotta trasportate a bordo esclusivamente sulla base dei requisiti di sicurezza applicabili, fornendone motivazione scritta entro cinque giorni dalla pre-notifica dell'assistenza.

BOZZA

3.4. Arrivi e trasferimenti

Tenuto conto che le restrizioni al trasporto di animali, inclusi i cani da assistenza, possono variare da paese a paese, il vettore o il suo agente sono tenuti a informare il passeggero al momento della prenotazione circa le eventuali formalità da espletare per l'accettazione del cane da assistenza nel paese di transito e/o destinazione.

4. ADEMPIMENTI DEI GESTORI AEROPORTUALI E DEI PASSEGGERI

4.1. Informazioni

Il sito *web* del gestore aeroportuale è comprensibile, accessibile e fruibile ai passeggeri PRM, in conformità con l'allegato C del presente regolamento, e riporta in modo facilmente reperibile le informazioni relative al viaggio con cane da assistenza riconosciuto.

Il gestore aeroportuale fornisce al passeggero, prima, durante e dopo il viaggio, informazioni adeguate e accessibili, tra cui l'orario di presentazione in aeroporto, l'ubicazione dei banchi *check-in* e assistenza, e l'ubicazione delle aree *relief* per animali.

4.2. Aree "*relief*" e assistenza

Il gestore aeroportuale predispone almeno un'area *relief* per cani situata all'esterno prima del *check-in* e un'ulteriore area situata dopo i controlli di sicurezza e doganali, sia in partenza sia in arrivo/transito. I gestori aeroportuali che non dispongano di tali aree *relief* alla data di pubblicazione del regolamento si conformano entro un anno dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il gestore aeroportuale fornisce, su richiesta e ove necessario, l'assistenza necessaria all'arrivo, alla partenza e nei trasferimenti, ivi compresa l'assistenza da e verso l'area *relief* designata. Il passeggero è invitato a richiedere tale assistenza in fase di prenotazione o al più tardi quarantotto ore prima dell'orario previsto per il volo, attraverso la pre-notifica dell'assistenza.

Il personale aeroportuale riceve una formazione specifica per assistere i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, incluso il trasporto con cani da assistenza, ed è a conoscenza dei diritti e delle procedure applicabili.

BOZZA

I gestori aeroportuali non richiedono al passeggero che il cane da assistenza utilizzi la museruola.

BOZZA